

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25957 del registro di segreteria, proposto da:

- L. A. (C.F. Omissis), nato a Omissis (Omissis) il Omissis, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Renzo Filoia (C.F. FLIRNZ73R31H501A -pec: renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it), sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 1, che lo rappresenta e difende in virtù di delega agli atti.

CONTRO

- **Ministero della Difesa** - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, viale dell'Esercito 186;

- **Ministero della Difesa** - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante Alighieri - Cagliari;

costituito con memoria del I° Reparto - 2^a Divisione - 7^a Sezione, Viale dell'Esercito 186, Roma – pec: previmil@postacert.difesa.it;

Visto il ricorso depositato il 15 maggio 2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza dell'8 maggio 2024, in assenza delle parti, il giudice dà per letta la relazione di causa.

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 15 maggio 2023, il ricorrente, già Sottufficiale dell'Esercito, collocato in quiescenza dal 25.02.2010, ha chiesto che venisse accertato il diritto al ricalcolo della pensione, con applicazione del diverso coefficiente di trasformazione al quale sottoporre il montante contributivo, siccome maggiorato degli ulteriori versamenti operati nei cinque anni trascorsi in posizione di ausiliaria, nella quale era transitato all'atto del congedo. Ha, altresì, reclamato, in subordine, la restituzione delle somme versate nel medesimo periodo a titolo previdenziale a valere sull'indennità erogatagli, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi.

Il militare ha addotto di avere corrisposto, nel corso della permanenza nella predetta fascia, contributi nella misura dell'8,75% a proprio carico, nell'ambito della trattenuta complessiva pari al 33% della prestazione in godimento, che non sarebbero stati valorizzati ai fini dell'attribuzione della pensione definitiva.

In conseguenza, ha inoltrato al competente Dicastero apposita istanza, chiedendo l'applicazione dell'art. 1871 del C.O.M. (Codice dell'Ordinamento Militare), rilevando come la disposizione preveda che *“Il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non è stato nel periodo stesso richiamato in servizio”*.

In mancanza di riscontro da parte dell'Amministrazione, ha promosso l'odierna azione giudiziale, sostenendo che il corrispettivo economico correlato alla posizione di ausiliaria avrebbe dovuto concorrere al conferimento del trattamento di quiescenza, con la valutazione dell'anzianità maturata in questo arco temporale.

A supporto della pretesa, sulla base delle regole valevoli in materia, ha ribadito il diritto alla domandata riliquidazione, come sarebbe stato espressamente riconosciuto dal Ministero della Difesa nelle circolari n. 0063412 del 04.08.2021 e n. 0036294 del 14.04.2022, nelle quali sarebbero stati delineati i risvolti applicativi di quanto previsto dal citato art. 1871 del C.O.M., seppure con esclusivo riferimento al disposto di cui all'art. 1864 del medesimo corpo normativo, concernente il personale la cui prestazione è erogata in tutto o in parte con il sistema contributivo (e cioè coloro che, alla data del 31.12.1995, risultino in possesso di un'anzianità inferiore a 18 anni, nonché coloro che, seppure soggetti al regime retributivo, a far data dal 01.01.2012, siano divenuti destinatari del sistema contributivo "pro rata", sempre che alla data del 31.12.2011 non abbiano già maturato l'aliquota massima attribuibile, pari all'80%).

Dette direttive, secondo l'interessato, chiarirebbero come l'indennità di ausiliaria, per effetto dell'art. 1871 sopra indicato, darebbe luogo a un duplice beneficio pensionistico – rivalutazione del monte contributivo e revisione del coefficiente di trasformazione legato alla maggiore età anagrafica - e dovrebbero trovare attuazione generalizzata (indipendentemente dal metodo, retributivo o contributivo, adottato).

Per quanto esposto, ha dunque concluso per il ricalcolo del trattamento pensionistico, a decorrere dalla data di congedo, con il computo del periodo trascorso nello speciale ruolo, rilevando che, in caso contrario, l'Amministrazione di appartenenza dovrebbe essere condannata alla restituzione delle somme trattenute o corrisposte a titolo contributivo nel periodo in parola, e ciò anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario.

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 29.09.2023, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, replicando puntualmente alle argomentazioni avversarie.

In premessa, al fine di ricostruire il quadro normativo di riferimento, sono state descritte le innovazioni intervenute nella disciplina pensionistica con la c.d. Riforma Fornero che, all'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito con la l. 214 del 2011, ha introdotto il regime contributivo pro-rata per tutti i lavoratori, con riguardo alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. Sono state altresì illustrate le modifiche rese necessarie per *correggere la stortura venutasi in tal modo a creare nel sistema previdenziale*, con la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 707, l. 190 del 2014), la quale, novellando l'art. 24 comma 2, appena citato, ha stabilito che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello determinato sulla base delle regole previgenti.

Secondo l'Amministrazione resistente, la norma renderebbe irrilevante

l'ulteriore prestazione contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che, a tale momento, vantavano la massima anzianità di servizio, come il ricorrente, atteso che in questo caso gli stessi non potrebbero conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della più elevata aliquota praticabile. Sul punto, sono stati richiamati numerosi precedenti di questa Corte che avvalorerebbero la posizione espressa.

Inoltre, il *petitum* azionato, concernente la valorizzazione dei contributi previdenziali versati durante il periodo di ausiliaria, in sede di riliquidazione del trattamento definitivo, atterrebbe più propriamente all'art. 1864 del C.O.M., relativo alle pensioni calcolate con il sistema contributivo, e non al richiamato art. 1871 del medesimo C.O.M., che invece risulterebbe già applicato all'interessato, percependo egli l'indennità per l'appartenenza a detta fascia. In ogni caso, l'art. 1864 medesimo non potrebbe essere riferito all'ex militare, in quanto, essendo cessato dal servizio in data 25.02.2010, ovvero prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, non sarebbe titolare della quota "C" di pensione.

In data 3 ottobre 2023 la difesa del ricorrente ha versato in atti memoria illustrativa, nella quale ha precisato ulteriormente le argomentazioni formulate nell'atto introduttivo.

A seguito dell'udienza dell'11 ottobre 2023, è stata emessa ordinanza istruttoria n. 110 del 2023 con la quale è stata rilevata la necessità di regolarizzazione delle allegazioni documentali.

In data 13 dicembre 2023 parte ricorrente ha provveduto al deposito di alcuni atti.

All'udienza pubblica dell'8 maggio 2024 nessuna delle parti è comparsa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In assenza di questioni preliminari o pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, può procedersi alla trattazione del merito.

Ad avviso di questo giudice, il ricorso è infondato e non può essere accolto, per le seguenti ragioni.

Dagli atti di causa risulta che il ricorrente, cessato dal servizio in data 26.02.2010, è divenuto titolare di assegno pensionistico provvisorio, riliquidato in via definitiva al termine del periodo di permanenza nel ruolo di ausiliaria, con decorrenza 26.02.2015, per effetto del decreto emesso dal Centro unico stipendiale dell'Esercito, n. 000830 del 17.07.2015; le relative prestazioni sono state calcolate con il sistema retributivo puro, avendo maturato, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni.

Le rilevate caratteristiche della posizione assicurativa dell'interessato appaiono dirimenti al fine di pervenire all'esito di rigetto annunciato, in quanto il medesimo, in ragione dell'anzianità di servizio - maggiore di 40 anni- di cui era in possesso al momento del collocamento in quiescenza e del regime retributivo adottato, ai fini della determinazione del trattamento spettante, in forza dell'art. 1, comma 13, della l. 335 del 1995, risulta avere raggiunto la massima aliquota di rendimento attribuibile al personale militare - pari all'80% della base pensionabile - ai sensi del principio generale di cui all'art. 54 del d.P.R. n.1092 del 1973.

In conseguenza, nessun vantaggio aggiuntivo può essere al medesimo

riconosciuto.

In proposito, infatti, alcun rilievo è destinato ad assumere il richiamo operato nel ricorso all'art. 1871 del C.O.M., - per il quale il periodo in ausiliaria è computato agli effetti della pensione come servizio effettivo - , che, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione, ha trovato applicazione nel caso di specie, come da prospetto "G" allegato al decreto di pensione, né alle circolari emanate dal Ministero della Difesa, sopra menzionate, poiché rivolte a disciplinare, come riconosciuto in tesi attrice, le differenti ipotesi in cui la pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, ex art. 1864 C.O.M., nel cui novero, come visto, non rientra l'ex militare, tanto meno avuto riguardo all'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2001, convertito con la l. 214 del 2001 (cosiddetta Riforma Fornero), entrata in vigore dopo il suo congedo.

Su tale ultimo punto, tuttavia, non appare superfluo operare una ricognizione dell'assetto normativo in materia, anche alla stregua di quanto delineato nella memoria depositata da parte resistente, al fine di pervenire a un compiuto inquadramento della questione prospettata dal graduato.

Prima del riferito intervento di riforma, attraverso la cosiddetta legge Fornero, le prestazioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995, erano interamente liquidate con il metodo retributivo sulla base delle disposizioni vigenti al 17.08.1995, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo art.1, comma 13, della l. n. 335 del 1995.

Quanto al calcolo concreto del trattamento erogabile, lo stesso era

costituito dalla somma delle quote A e B di pensione, di cui all'art.13 del d.lgs. n. 503 del 1992, da determinare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento dell'80% della base pensionabile, raggiungibile con 40 anni di servizio, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza la valorizzazione delle anzianità contributive ulteriori.

A seguito dell'entrata in vigore delle citate modifiche (art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), è stato statuito che le attività lavorative svolte successivamente al 31.12.2011 fossero conteggiate attraverso la quota C della pensione, applicando il sistema contributivo - cosiddetto *pro rata*.

Per effetto di tale previsione, pertanto, anche le prestazioni liquidate a partire dalla predetta data, per i dipendenti che avevano maturato più di 18 anni di anzianità al 31.12.1995, si componevano, oltre che delle quote A e B, anche della quota C, come sopra calcolata, per i servizi successivi.

E' stato più volte osservato come la disposizione, diretta ad un contenimento della spesa previdenziale nella formulazione originaria del 2011, avesse, in realtà, prodotto un effetto opposto con riferimento alla posizione di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel regime interamente retributivo e che al 31.12.2011 erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni; questi, in virtù della riforma, avevano in realtà beneficiato di una quota addizionale di pensione, a decorrere dall'1.01.2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile (in questi termini, *ex multis*, Sez. Emilia Romagna, sentenza n. 96 del 2023).

Pertanto, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'indiscriminata applicazione della nuova prescrizione normativa, la legge

di stabilità per il 2015, novellando il predetto art. 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito nella l. n. 214 del 2011, ha escluso che l'importo complessivo del trattamento pensionistico potesse eccedere quello che sarebbe stato liquidato in base alle regole di calcolo previgenti (ai sensi dell' art. 1, comma 707, legge n. 190 del 2014, è stato pertanto stabilito che ... *In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa*).

In definitiva, la norma sopravvenuta ha reso irrilevante ogni ulteriore periodo maturato, anche per coloro che, pur avendo conseguito un'anzianità contributiva successiva al 31.12.2011, fossero già destinatari della massima aliquota applicabile (in questo senso, Sez. III App., sentenza n. 172 del 2022).

Ciò chiarito, pur dovendo rimarcarsi come l'ex militare non sia interessato dalle norme descritte, in quanto cessato dal servizio prima della loro entrata in vigore, risulta comunque utile ribadire, anche ai fini di una ricostruzione sistematica della fattispecie, che in tutti i casi in cui il soggetto, titolare di pensione erogata con il criterio retributivo, benefici del più elevato coefficiente di rendimento previsto dalla legge, ovvero l'80% della base pensionabile, non possa fruire di alcun vantaggio integrativo, in termini di

incremento di detto indice.

Alla luce di quanto precisato, pertanto, poiché le percentuali di calcolo per i dipendenti pubblici non possono superare detta misura, nessuno dei miglioramenti ulteriori richiesti dalla parte può derivare dai versamenti contributivi operati nella posizione di ausiliaria.

Ne consegue che la determinazione operata dal Comando di appartenenza nell'individuazione del trattamento pensionistico definitivo appare, per gli aspetti rilevati, del tutto corretta, non potendo trovare applicazione un parametro superiore rispetto a quello massimo praticato, per effetto del menzionato art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (Sez. Emilia - Romagna, sentenza n. 33 del 2023).

Per altro, come già affermato da questa Sezione, ai fini della valutazione della domanda proposta ... *devono essere considerati tutti i diversi benefici economici conseguiti dal ricorrente durante la sua permanenza nella posizione di ausiliaria: in dettaglio, l'interessato, pur avendo già raggiunto il massimo pensionabile con il sistema retributivo, ha percepito sia l'indennità di ausiliaria, di cui all'articolo 1870 del C.O.M., comprensiva di una parte dei miglioramenti economici spettanti ai pari grado in servizio, e sia gli scatti biennali maturati nel quinquennio in parola; prova di ciò è il fatto che la pensione ordinaria annua lorda corrisposta a parte attrice al momento del collocamento in congedo è risultata pari a 40.230,21 euro, mentre il trattamento successivo al passaggio nella riserva, dopo quindi la riliquidazione comprendente il computo del periodo trascorso in ausiliaria, ammonta a 44.012,19 euro, con una differenza a suo favore di 3.7981,98 euro, spettante a*

vita (Sez. Giur. Sardegna, sentenza n. 100 del 2023).

In conclusione, il motivo di ricorso scrutinato non può essere accolto e deve essere rigettato.

In ordine all'ulteriore profilo di domanda, introdotto dal ricorrente, concernente la restituzione delle somme trattenute o corrisposte a titolo di contributo per il periodo di ausiliaria, questo giudice ritiene che la pretesa non possa avere seguito e debba essere del pari respinta.

Si intende, infatti, aderire alla consolidata giurisprudenza, non solo di questa Corte, maturata sul punto. Rileva, in particolar modo, il principio più volte affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale la restituzione dei contributi non utilizzabili ha carattere eccezionale nell'ordinamento, come sottolineato dal Giudice delle leggi con le pronunzie nn. 404 del 2000 e 439 del 2005. È stato infatti chiarito che *...nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria vige il principio dell'acquisizione, alla gestione previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico, in forza del principio solidaristico che rappresenta l'impronta caratteristica della previdenza obbligatoria generale, e della tendenziale negazione della corrispettività tra contributi e prestazioni...* (Cass. SS. UU. n. 879 del 2007, richiamata dalla Sez. I App., sentenza n. 126 del 2017).

E' stato, inoltre, puntualizzato che l'unica disposizione di legge che prevede il rimborso dei contributi (d.P.R. n 818 del 1957) circoscrive tale possibilità a quanto indebitamente versato: in tale tipologia, non rientrano le somme oggi in contestazione, giacché attinenti a un arco temporale in cui il

soggetto, dopo il congedo, è stato iscritto nello speciale ruolo dell'ausiliaria, di cui all'art. 992 del C.O.M., per un eventuale utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni statali o territoriali, ricevendo legittimamente un'indennità.

Non è ultroneo infine richiamare l'orientamento formatosi sempre dinanzi al giudice della legittimità che ha escluso che, ai fini della pretesa restituzione dei contributi versati, in mancanza di esplicita previsione di legge, possano trovare applicazione i principi operanti in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, non ravvisandosi alcun nesso di sinallagmaticità con l'onere contributivo, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento (Sez. I App. n. 126 del 2017, che richiama Cass. n. 12596 del 1999 e n. 10649 del 1990).

In definitiva, quanto legittimamente trattenuto a titolo di contributo previdenziale, non può essere oggetto di rimborso, in assenza di espressa previsione di legge, che nel caso di specie non si rinviene.

Pertanto, il ricorso, anche per questo aspetto, non può essere accolto.

Per la novità e la complessità delle questioni di diritto trattate, si reputa vi siano i presupposti per compensare integralmente le spese tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza dell'8 maggio 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 18/06/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)